COMUNE DI CASTAGNARO

PROVINCIA DI VERONA

Via D. Alighieri 210 – C.A.P. 37043 - Codice Fiscale 82005890239 - Partita I.V.A. 01640550230

IL SINDACO

n. 2231 di protocollo

Castagnaro, 22-03-2021

ORDINANZA SINDACALE N. 5/2021

OGGETTO: Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico-sanitari provocati dalla presenza di colombi (columba livia) sul territorio comunale anno 2021.

IL SINDACO

TENUTO CONTO dell'emergenza ambientale e sanitaria connessa alla vasta colonizzazione da parte dei colombi delle aree urbane centrali e periferiche con notevoli disagi in termini di problemi igienico sanitari per l'uomo e per gli animali domestici e di compromissione della integrità del patrimonio edilizio e monumentale, con ricadute economiche di entità non trascurabile.

DATO ATTO che, specificatamente, il colombo urbano, nelle condizioni di sovraffollamento, rappresenta per l'uomo e per gli animali domestici un reale pericolo sia diretto, come possibile veicolo di microorganismi patogeni (zoonosi) di circa 60 (sessanta) malattie, alcune anche mortali *(Salmonellosi, Criptococcosi, Istoplasmosi, Ornitosi, Aspergillosi, Candidosi, Clamidosi, Coccidiosi, Encefalite, Tubercolosi, ecc.),* sia di tipo indiretto, con fecalizzazione ambientale e conseguente proliferazione dei batteri potenzialmente patogeni tramite la polvere infetta delle deiezioni secche negli appartamenti, nei ristoranti, negli uffici, nelle scuole, ecc.

ACCERTATA l'eccessiva presenza di cumuli di guano su terrazzi, cornicioni di edifici, all'interno di immobili disabitati, su vie, piazze e marciapiedi dell'intero territorio urbano.

CONSIDERATO, pertanto, di dover provvedere, *in via cautelativa*, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute e benessere pubblico, nonché decoro del patrimonio ambientale ed architettonico, intervenendo per l'eliminazione di possibili focolai di agenti patogeni pericolosi anche per l'uomo.

RITENUTO quindi di dover assumere iniziative idonee al contenimento del fenomeno di diffusione di tale specie in ambito urbano e, in particolare, di dover:

1. vietare l'apporto alimentare da parte dei cittadini, causa dei richiamo di grandi quantità di esemplari *(salvaguardando le colonie feline, che vanno comunque tenute pulite provvedendo alla rimozione del cibo non consumato onde evitare che sia fonte di alimentazione per colombi e ratti)',*
2. ridurre i luoghi utilizzati per la nidificazione quali sottotetti, cornicioni, pertugi nei muri dei palazzi, edifici dismessi (*installando opportuni dissuasori*);
3. ridurre i luoghi di sosta.

VISTO L'art. 50 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267**;**

ORDINA

1) è fatto divieto, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i colombi urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio "urbano" e di gettare sul suolo pubblico granaglie, materie di scarto o avanzi alimentari;
2) ai proprietari o titolari di diritti reali di beni immobili pubblici e privati in ambito urbano interessati alla nidificazione ed allo stazionamento di colombi, di provvedere, a propria cura e spesa a:

• rimuovere eventuali escrementi di colombi presenti su terrazzi, soffitte, cornicioni, marciapiedi e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da una accurata pulizia e disinfestazione delle superfici interessate;
• mantenere pulite nel tempo le zone sottostanti i fabbricati o le strutture interessate dalla presenza di colombi;
• posizionare idonee schermature, diaframmi o dissuasori volti ad impedire la sosta e la nidificazione dei colombi.

AVVERTE

a) che a chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento;
b) che i contravventori alla presente Ordinanza saranno soggetti alle *SANZIONI AMMINISTRATIVE* previste al D. Lgs 267/2000 art. 7 bis e s.m.i. (da € 25,00 ad € 500,00) oltre alla sanzione accessoria del ripristino dei luoghi;
c) Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento della presente ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

RICORDA

1) Che contro la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni (sessanta) decorrenti dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) di Venezia;
2) Che in alternativa a quanto sopra indicato è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data della notifica;
3) Che ai sensi degli art. 7 della L. 241/90, considerata l'esigenza di procedere con celerità, il presente atto funge anche da avvio al procedimento;
4) Che ai sensi degli art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Geom. Dionigi Spedo, Responsabile dell'Area Tecnica – Ufficio Edilizia Privata Ecologia Ambiente.

INFORMA

Che la presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente nonché mediante affissione sul territorio comunale;

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

22-03-2021

IL SINDACO
Andrea Trivellato